

PROCEDURA DI EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E REGOLARIZZAZIONE

Art.103 comma 2 Decreto Legge n.34 del 19/05/2020

SCHEDA INFORMATIVA PER CITTADINI UE/ITALIANI

PERIODO E LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

DAL 1° GIUGNO 2020 AL 15 LUGLIO 2020

Non è previsto un limite al numero di persone che possono accedere alla procedura di emersione, quindi avendo i requisiti è possibile accedere alla domanda di regolarizzazione per tutto il periodo previsto.

SETTORI LAVORATIVI

A CUI È VINCOLATA LA PROCEDURA DI EMERSIONE

1. Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
2. Assistenza alla persona per se stessi o componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetta da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza;
3. Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

REQUISITI INERENTI LO STATO LAVORATIVO

È POSSIBILE ATTIVARE LA PROCEDURA DI EMERSIONE

Si decide di regolarizzare la posizione di un lavoratore già in forza in uno dei tre settori lavorativi interessati ma attualmente sprovvisto di regolare contratto di lavoro.

COSA ACCADE DURANTE L'ITER DI EMERSIONE/REGOLARIZZAZIONE

- a. Il lavoratore può svolgere da subito l'attività lavorativa in uno dei tre settori specificati dalla normativa.
- b. I procedimenti penali e amministrativi riconducibili all'ingresso e al soggiorno irregolare nel territorio dello stato a carico del cittadino straniero sono sospesi.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

I datori di lavoro di cui all'art. 1, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, presentano istanza telematica all'INPS sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo internet <https://www.inps.it>

REQUISITI DEL LAVORATORE

L'istanza di emersione potrà riguardare solo **cittadini stranieri che risultino presenti sul territorio italiano prima del 08 marzo 2020 e che non si siano più allontanati dal territorio nazionale dopo tale data.**

La prova di tale presenza sul territorio potrà essere effettuata attraverso:

1. Rilievi fotodattiloscopici (fotosegnalamento) a cui il cittadino deve essersi sottoposto prima dell'8 marzo 2020;
2. Dichiarazione di presenza effettuata prima del 08 marzo 2020 dal cittadino straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale per periodi di breve durata. Tale dichiarazione viene resa dal cittadino straniero attraverso le seguenti modalità:
 - a) I cittadini stranieri provenienti da *paesi Schengen* devono aver reso la dichiarazione di presenza al Questore della provincia in cui si trovano entro 8 gg. dall'ingresso in Italia;
 - b) I cittadini stranieri provenienti da *paesi non Schengen* devono aver assolto l'obbligo della dichiarazione di presenza presentandosi ai valichi di frontiera e ricevendo l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul proprio documento di viaggio/ passaporto.
3. Attestazioni e Documentazioni con data certa e provenienti da organismi pubblici.

Il lavoratore non è può essere oggetto della procedura di emersione se:

1. È titolare di un provvedimento di espulsione disposto dal Ministro dell'Interno (art. 13 co. 1 D.lgs 286/1998) oppure disposto dal Prefetto per "pericolosità" (art. 13 co. 3 lett. c D.lgs 286/1998);
2. Ha riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art.380 Codice di Procedura Penale per reati contro la libertà personale ovvero reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione ed emigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
3. Ha riportato una segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
4. Se è ritenuto una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Per poter accedere alla procedura di emersione il lavoratore dovrà essere munito di passaporto o titolo equipollente.

REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro può essere un **cittadino italiano, un cittadino dell'Unione Europea o un cittadino straniero non comunitario, che sia unicamente titolare di un Permesso di Soggiorno CE per Lungo Soggiornanti** (ex. Carta di Soggiorno) come da art. 9 del Dlgs 286/1998.

Il datore di lavoro dovrà dimostrare di avere la capacità economica per poter assumere il lavoratore; i relativi limiti di reddito saranno stabiliti con un apposito Decreto Ministeriale.

Per attivare la procedura di emersione/regolarizzazione, il datore di lavoro dovrà versare un contributo forfettario di euro 500 per ogni lavoratore relativi ai costi di procedura.

Il datore di lavoro dovrà poi versare un'ulteriore quota forfettaria a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Tale importo sarà stabilito con un apposito Decreto Ministeriale.

Il datore di lavoro NON può presentare istanza di emersione se è stato condannato, anche in via non definitiva, negli ultimi 5 anni per:

1. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dall'Italia verso altri stati;
2. Per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
3. Per il reato di riduzione e mantenimento in servitù o schiavitù;
4. Per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis Codice Penale);
5. Per avere occupato alle proprie dipendenze lavoratori privi di permesso di soggiorno (art. 22 co. 12 D.lgs 286/1998).

COSA ACCADE DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per il completamento della procedura di emersione, INPS e Ispettorato nazionale del lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari.

I datori di lavoro, in caso di esito positivo delle verifiche effettuate da INPS e Ispettorato nazionale del lavoro, provvedono ad effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall'emersione, secondo le indicazioni che l'INPS fornirà con apposita circolare.